

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1) - E' costituita una Associazione a carattere non  
lucrativo e di utilità sociale denominata "LE ANTICHE VILLE -  
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE".

ARTICOLO 2) - L'Associazione ha sede in Mola di Bari in Con-  
trada "Brenca" Via Chiancarelle n. 21.

La sede della Associazione può essere trasferita in qualsivo-  
glia altro luogo con Deliberazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3) - La durata dell'Associazione è a tempo indeter-  
minato.


ARTICOLO 4) - I) La Associazione non ha fini di lucro e per-  
segue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

II) Alla Associazione è vietato:

- svolgere attività diverse da quelle in appresso descritte  
al successivo ARTICOLO 5), ferme quelle ad esse direttamente  
connesse,

- distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di ge-  
stione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita del-  
l'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribu-  
zione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore  
di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno  
parte della medesima ed unitaria struttura.

III) La Associazione è obbligata:



- ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse,

- a devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge,

- a redigere il bilancio o rendiconto annuale.

ARTICOLO 5) - La Associazione si propone la valorizzazione e la tutela di un comprensorio rurale, noto per le sue caratteristiche paesaggistico-ambientali, per la sua tradizionale vocazione amena e per le attività agro-zootecniche, sito nel territorio del Comune di MOLA DI BARI e costituito da:

a) San Materno, una zona prevista dal piano regolatore generale del Comune di Mola di Bari con destinazione turistico-residenziale e rappresentata nel foglio di mappa catastale numero 1 allegato allo Statuto previgente a sua volta allegato sotto la lettera "A" all'atto costitutivo della Associazione a rogito Notaio Maria Lacalendola di Noicattaro del 6 marzo 1998, rep. n. 25482, registrato in Bari il 23 marzo 1998 al n. 2064;

b) Brenca, una zona delimitata a nord dal limite di San Materno e dal crinale premurgiano che si trova a circa 100 me-

tri di altitudine, ad est da una linea che definisce i fondi serviti verso est dalla strada comunale S. Caterina, a sud dal confine della masseria Menelao (ex Alberotanza) e suo prolungamento, ad ovest da una linea che definisce i fondi serviti verso ovest dalle strade comunali Lama Cristallina e Chiancarelle, come viene rappresentata nel foglio di mappa catastale numero 2 allegato allo Statuto previgente a sua volta allegato sotto la lettera "A" al citato atto per Notaio Maria Lacalendola di Noicattaro del 6 marzo 1998, rep. n. 25482.

L'Associazione potrà anche dare la sua collaborazione a persone, imprese o enti per la realizzazione di progetti che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti delle istituzioni pubbliche, delle aziende private, dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali.

ARTICOLO 6) - Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei Revisori dei conti.

## TITOLO II

### I SOCI

ARTICOLO 7) - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che siano interessate al perseguimento degli scopi dell'Associazione e di cui al precedente ARTICOLO 5) e ne sottoscrivano il documento programma-

tico allegato allo Statuto previgente a sua volta allegato sotto la lettera "A" al citato atto per Notaio Maria Lacalendola di Noicattaro del 6 marzo 1998, rep. n. 25482.

Il rapporto associativo non può essere instaurato per un periodo di tempo predeterminato.

I soci contribuiscono alle attività dell'Associazione ed alla promozione delle stesse con il loro lavoro o studio, coadiuvando il Consiglio direttivo nelle sue funzioni.

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

Tutti i soci indistintamente hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi nei confronti della Associazione, e tanto anche con riferimento ai soci precedentemente qualificati "fondatori" ai quali non viene più riconosciuta statutariamente alcuna diversità di trattamento nè alcun diritto particolare di alcun genere e natura.

ARTICOLO 8) - I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonchè all'accettazione di quanto previsto nel presente Statuto, nei documenti da questo richiamati e nell'atto costitutivo.

In caso di gravi inadempienze, è possibile l'esclusione del socio secondo le modalità specificate al successivo ARTICOLO 11).

ARTICOLO 9) - I soci sono tenuti al pagamento della quota di

ammissione, qualora il Consiglio direttivo l'abbia istituita, al momento dell'ammissione, oltre che al pagamento delle quote sociali entro 60 giorni dall'inizio dell'anno sociale, per l'importo fissato anno per anno dal Consiglio direttivo.

La morosità per un anno provoca la decadenza automatica dalla qualifica di socio.

ARTICOLO 10) - Il socio che intenda recedere dalla Associazione deve darne comunicazione scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso ed è comunque tenuto a pagare l'intera quota sociale dello stesso anno sociale in corso.

ARTICOLO 11) - L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio direttivo in presenza delle circostanze previste dal presente Statuto ovvero in presenza di altre gravi circostanze che impediscano il mantenimento del rapporto associativo.

La deliberazione di esclusione deve essere adeguatamente motivata e notificata al socio interessato, il quale potrà appellarsi all'assemblea contro la stessa deliberazione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica; la proposizione dell'appello sospende l'esecuzione della delibera di esclusione. La Assemblea dovrà essere all'uopo convocata dal Consiglio direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione dell'appello, che va notificato al Presidente del Consiglio direttivo.



L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 12) - La Assemblea è ordinaria e straordinaria.

La Assemblea è straordinaria quando deve deliberare modificazioni del presente Statuto ed è ordinaria in tutti gli altri casi.

E' di competenza della Assemblea dei soci, oltre quanto eventualmente altrove previsto dal presente Statuto:

- la nomina dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti,
- la definizione delle linee guida cui deve ispirarsi il Consiglio direttivo,
- la approvazione del rendiconto annuale e delle variazioni dello stato patrimoniale.

ARTICOLO 13) - L'Assemblea dei soci viene convocata dal Consiglio direttivo entro la fine del primo trimestre di ogni anno per stabilire le linee guida cui deve ispirarsi il Consiglio direttivo, per approvare il rendiconto finanziario, per deliberare variazioni dello stato patrimoniale e per discutere su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno, così come viene proposto dal Consiglio direttivo, avendo tenuto conto anche delle richieste presentate dai soci.

ARTICOLO 14) - Il luogo, la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai soci per lettera e con quegli altri mezzi che il Consiglio direttivo riterrà adeguati, non




meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce normalmente a Mola di Bari presso la sede sociale, o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio provinciale.

ARTICOLO 15) - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.

Ciascun socio, che non sia componente del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori, potrà rappresentare uno o più soci, purchè munito di delega scritta. Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità della sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci, in persona o in delega, che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti. Non raggiungendo questo numero, la sessione è rimandata alla seconda convocazione, ed in tal caso l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data della seconda convocazione viene fissata nello stesso avviso di convocazione della prima, e deve essere posteriore da uno a sette giorni. Il luogo e l'ordine del giorno della seconda convocazione sono gli stessi della prima.

ARTICOLO 16) - L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni



dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Quando richiesto dalla legge o dal contenuto della deliberazione, il verbale della Assemblea deve essere redatto da Notaio.

ARTICOLO 17) - L'Assemblea delibera con voto palese a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati mediante delega scritta, salvo il caso previsto dal successivo ARTICOLO 18).

ARTICOLO 18) - L'Assemblea può modificare il presente statuto con maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti o rappresentati con delega scritta, ma non può modificare gli scopi della Associazione, stabiliti dal precedente ARTICOLO 5).

ARTICOLO 19) - Le Assemblee straordinarie sono convocate, con le stesse modalità di quelle ordinarie, dal Consiglio direttivo, su propria iniziativa oppure su domanda di tanti soci che rappresentino non meno di un quinto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 20) - Il Consiglio direttivo è nominato dalla Assemblea ed è composto da sette membri, che possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo dura in carica due anni.

In caso di morte o di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo può provvede-



re alla sostituzione per cooptazione. Il consigliere così nominato rimane in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, deve essere convocata la Assemblea per provvedere alla elezione dei nuovi consiglieri. La carica di consigliere è gratuita.

ARTICOLO 21) - Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, e per decidere sulle iniziative da assumere per il conseguimento e la attuazione degli scopi propri della Associazione, coerentemente con le linee guida indicate dalla Assemblea.

In particolare il Consiglio direttivo:

- a) - stabilisce modalità e responsabilità di esecuzione degli atti necessari alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, prendendo anche ogni provvedimento riguardante il personale;
- b) - delibera sull'ammissione dei nuovi soci e stabilisce l'importo delle quote di ammissione, se richieste, e delle quote annue;
- c) - istituisce le collaborazioni dell'Associazione con i terzi a norma di Statuto;
- d) - stabilisce le prestazioni di servizio ai soci ed ai terzi e le relative norme, modalità e tariffe;
- e) - predispone il rendiconto annuale da presentare alla As-

semblea ordinaria dei soci almeno un mese prima della convocazione;

f) - conferisce e revoca procure legali, gestisce rapporti bancari, contrae mutui ipotecari.

ARTICOLO 22) - Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere che durano in carica per l'intera durata del consiglio stesso.

ARTICOLO 23) - Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno tre consiglieri, e comunque non meno di una volta a bimestre.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

ARTICOLO 24) - La firma e la rappresentanza legale della Associazione di fronte a terzi, inclusa l'autorità giudiziaria sono conferite al presidente o, in caso di impedimento, al vicepresidente.

## TITOLO V

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 25) - Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dalla Assemblea ed è composto da tre membri che possono essere rieletti. Il collegio dura in carica due anni.

In caso di morte o di dimissioni di un revisore prima della

scadenza del mandato, il Collegio può provvedere alla sostituzione per cooptazione. Il revisore così nominato rimane in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora venga a mancare la maggioranza dei revisori, deve essere convocata la Assemblea per provvedere alla elezione dei nuovi revisori. La carica di revisore è gratuita.

ARTICOLO 26) - Il Collegio dei Revisori dei Conti è investito di ogni potere in ordine a:

- a) - pareri sul rendiconto annuale, da rendere al Consiglio direttivo;
- b) - relazione sul rendiconto annuale e sullo stato patrimoniale, ed eventuali variazioni, da rendere per iscritto alla Assemblea almeno quindici giorni prima della data di convocazione;
- c) - vigilanza sulla regolarità contabile della gestione;
- d) - verifiche di cassa.

ARTICOLO 27) - Il Collegio dei Revisori dei conti nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del Collegio stesso.

ARTICOLO 28) - Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente, e comunque non meno di due volte all'anno. Le deliberazioni del collegio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei Revisori. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono prese a maggioranza dei voti dei revisori presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

## TITOLO VI

### AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 29) - Le entrate dell'Associazione sono costituite da: a) quote di ammissione, qualora vengano richieste; b) quote annuali di Associazione; c) proventi per attività culturali o ricreative, o per prestazioni di servizi vari a soci od a terzi; d) contribuzioni; e) lasciti, donazioni, legati, eredità in genere. Entrate ed uscite sono rendicontate in un bilancio finanziario ed in uno stato patrimoniale, i cui schemi sono definiti dal Consiglio direttivo su proposta del tesoriere.

ARTICOLO 30) - I cespiti di cui al comma e) del precedente ARTICOLO 29) non possono essere utilizzati per le spese correnti di gestione.

ARTICOLO 31) - Prima del 30 novembre di ogni anno, il Consiglio direttivo stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

ARTICOLO 32) - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; pertanto lo stato patrimoniale ed il rendiconto annuale devono essere riferiti a tale data.

ARTICOLO 33) - L'Associazione terrà i seguenti libri:

a) - verbali delle Assemblee, a cura del segretario eletto dall'Assemblea;

b) - verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, a cura

del segretario;

c) - giornale di cassa, a cura del tesoriere;

d) - inventari, a cura del tesoriere;

e) - libro dei soci, a cura del segretario.

## TITOLO VII

### SCIoglimento

ARTICOLO 34) - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno i due terzi degli iscritti in regola con la quota sociale.

ARTICOLO 35) - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'organizzazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## TITOLO VIII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 36) - L'Associazione ha l'oggetto ed è regolata dalle norme poste dal presente Statuto e relativo atto costitutivo.

ARTICOLO 37) - Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile e quelle relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Firmato: Vincenzo Columbo, Notaio Domenico Amoruso, L.S.

E' copia conforme all'originale e  
allegat. 0 su 31

fogli firmati come per legge. U<sub>b</sub> PUBBLICI UFFICI

Turi, li 29 NOV. 2006

